

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria in Prima - Seduta Pubblica

Numero 19 Del 30-05-23

**Oggetto: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) - AMPLIAMENTO
CAVA TAMBURLINI - ADOZIONE VARIANTE N.16 AL P.R.G.C.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18:30** nella Casa comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

PETRUCCO IVAN	P	STOCCO SAMUEL	P
ROSARIO MARIA ESTHER	P	GRIGIO PAOLO GIOVANNI	P
VALVASON IVAN	P	RONUTTI RENATO	P
FAVOTTO ALESSANDRO	A	MASIERO FABIOLA	P
COMAND ELISA	P	SICURO ELISABETTA	P
GLOAZZO CRISTIANA	P	DEL BIANCO FIRMINO	P
DEGANO RICCARDO	P	GORZA ROBERTO	P
PIANTA LUCA	A	D'AMBROSIO SERENA	P
PARAVANO MICHELE	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Candotto Rita

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.PETRUCCO IVAN in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

**OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) - AMPLIAMENTO
CAVA TAMBURLINI - ADOZIONE VARIANTE N.16 AL P.R.G.C.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castions di Strada è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, adeguato al P.U.R., approvato con deliberazione consiliare n.165 del 23-11-1984, la cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R. n.098 del 14-03-1986;
- successivamente sono state approvate le seguenti varianti:
 - variante n. 1 approvata con deliberazione consiliare n. 11 dd. 28-04-2004;
 - variante n. 2 approvata con deliberazione consiliare n. 12 dd. 28-04-2004;
 - variante n. 3 approvata con deliberazione consiliare n. 7 dd. 26-03-2004 con la quale è stato ratificato l'accordo di programma per gli interventi sulla torbiera "Selvote" (approvata con D.P.Reg. 22-07-2004 n.0245/Pres.);
 - varianti n. 4 approvata con deliberazione consiliare n. 45 del 29-11-2004;
 - variante n. 5 approvata con deliberazione consiliare n. 46 del 29-11-2004;
 - variante n. 6 approvata con deliberazione consiliare n. 39 del 30-09-2005;
 - variante n. 7 approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 13-05-2006;
 - variante n. 8 approvata con deliberazione consiliare n. 13 del 29-05-2009;
 - variante n. 9 approvata con deliberazione consiliare n. 02 del 26-01-2012;
 - variante n. 10 approvata con deliberazione consiliare n. 08 del 09-04-2015;
 - variante n. 11 approvata con deliberazione consiliare n. 11 del 21-03-2013;
 - variante n. 12 approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 14-07-2017;
 - variante n. 13 approvata con deliberazione consiliare n. 25 del 08-07-2019;
 - variante n. 14 approvata con deliberazione consiliare n. 10 del 28-04-2021;
 - variante n. 15 approvata con deliberazione consiliare n. 04 del 29-03-2022;

VISTO la L.R. 29 aprile 2019, n. 6 – Misure urgenti per il recupero della competitività regionale;

VISTO la L.R. n. 23 febbraio 2007 n. 5 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

VISTO che la Variante in oggetto è soggetta ai contenuti e alle procedure previste dalla L.R. 5/2007 art. 63/quinqes – art. 63/bis.

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato con Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 09 maggio 2018, con il quale previo accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, efficace dal 10 maggio 2018;

CONSIDERATO CHE:

- con domanda del 08-07-2020 presentata dalla Union Beton Srl al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione FVG, era stata richiesta l'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 per un progetto di ampliamento della cava di ghiaia denominata Tamburlini;
- con verbale della Commissione urbanistica nr. 01/2020 del 01-10-2020 era stata valutata una proposta di modifica del PRPC denominata "Cuccana" ed inerente l'ampliamento della cava di ghiaia denominata Tamburlini, esprimendosi con parere non favorevole in quanto la valutazione voleva dare un segnale di chiusura ad altre attività estrattive in assenza di date certe di conclusione, visto che l'attività in essere dura già da oltre 40 anni;
- con parere n.SCR/3/2021 del 13 gennaio 2021 della Commissione tecnico-consultiva VIA, aveva ritenuto che il progetto in argomento NON sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art.43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali n.179/AMB del 15-01-2021, lo stesso aveva confermata l'esclusione dell'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che, come riportato nelle premesse della Relazione a firma dell'ARCHIUR SRL "...nel periodo 2014-2017 Union Beton Srl aveva registrato grosse perdite di fatturato preliminarmente nel settore

del movimento terra....” e che “.....nell’arco del 2020 la stessa ditta, con procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presso il Tribunale di Udine con la condizione essenziale di procedere all’ampliamento della cava “Tamburlini” in quanto necessaria al consolidamento della riserva di materiale inerte, la cui lavorazione e commercializzazione costituiva e costituisce il cuore dell’attività..... In virtù di questa prospettiva, nell’arco dell’anno 2021 la società e la procedura hanno procurato l’entrata di un nuovo socio “.....con una forte expertise nel settore: la GENERAL BETON SpA, azienda leader nel triveneto per la produzione del calcestruzzo.....”;

RICORDATO che la Commissione urbanistica, con verbale nr. 01/2022 del 20-05-2022, in relazione alla domanda presentata dalla General Beton Triveneta SpA per la realizzazione dell’ampliamento della cava “Tamburlini” si era così espressa: “.....ripartendo da un precedente parere contrario espresso per il solo ampliamento della cava esistente, ancora in corso di esercizio.....La novità presentata è legata alla modifica dell’assetto proprietario dell’area, ora in capo alla ditta GENERAL BETON SPA. La nuova proprietà è la stessa che sta gestendo l’impianto di betonaggio a ridosso del centro abitato di Castions di Strada, all’interno dell’ex cava Comand. La discussione ...porta ad una rivalutazione favorevole, se l’iniziativa proposta per l’ampliamento di circa 7,1 ettari (di cui 4,6 in zona Agricola e ettari 2,5 in zona G4.1) comporta la sottoscrizione di una convenzione che impegni allo spostamento dell’impianto di betonaggio, all’interno della cava posta sulla strada comunale di Via Chiasiellis in tempi certi e con scadenza a breve termine. Tra l’altro l’occasione sarebbe propizia anche per prevedere nel prossimo futuro una riconversione dell’area ex Comand – attività oramai esaurita – magari a favore di destinazione miste ricettive/residenziali o comunque a servizio dei cittadini. Tutti i presenti esprimono positivamente a favore dell’iniziativa come ora formulata dalla ditta GENERAL BETON SPA.....”;

VISTA la domanda presentata dalla ditta GENERAL BETON TRIVENETA SPA, protocollo nr.12341 del 02-12-2022 con la quale chiede di modificare il PRGC vigente del Comune di Castions di Strada:

- a) riclassificare la zona E5 (di preminente interesse agricolo) esterna all’ambito della cava Tamburlini posta tra questa e la via Chiasiellis, come zona D4 (industriale, di cava);. Area non soggetta a tutela paesaggistica e costituente un vuoto, un’interclusione alla zona D4 esistente. Attuazione comunque indiretta, subordinata all’approvazione di un piano attuativo che riguardi unitariamente la nuova zona D4 e zona D4.1
- b) riclassificare la zona G4.1 (Ricettivo complementare, sportivo e ricreativo) interna all’ambito della cava Tamburlini, in zona D4;
- c) riconoscere la D4.1 (industriale di cava temporanea, attività di servizio) come zona di impianto fisso, rimuovendo il carattere di temporaneità, modificandone anche la definizione in “Industriale di lavorazione e trasformazione inerti”;
- d) stralciare il perimetro di PRGC previgente che comprendeva le zone D4.1, D4 e G4.1 (PRPC di Cuccana) e inserire nuovi perimetri di Piano attuativo comprendenti: 1) la zona D4 in ampliamento oggetto della variante; 2) la zona D.4.1 con la nuova definizione “Industriale di lavorazione e trasformazione inerti”;
- e) riclassificare l’area del laghetto per pesca sportiva a sud ovest della cava Tamburlini da zona D4 in zona S5c (servizi e attrezzature collettive per sport e spettacoli all’aperto), rimuovendo il perimetro di piano attuativo;
- f) modificare la carta di strategia di piano:
 - 1) ampliare l’indicazione di Cava di materiali inerti verso est “.....oggetto di ampliamento della zona D4”;
 - 2) stralciare, presso di Cava di materie inerti, le indicazioni di Servizi di cava: area prevedibile;
 - 3) ridefinire l’area del laghetto adibito a pesca sportiva da Cava di materiali inerti a Servizi/attrezzatura collettiva esistente, per verde, sport e spettacoli;
- g) modificare le norme in sintonia a quanto sopra evidenziato ammettendo anche la possibilità per la realizzazione di impianti fotovoltaici flottanti sullo specchio acqueo;
- h) revoca del Piano attuativo previgente “Cuccana”, approvato nel 2005, decaduto e quindi non suscettibile di essere variato.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr.14 del 17-04-2023 con la quale sono state approvate le direttive per la stesura della variante n.16 al PRGC vigente, ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i. – articolo 63 bis;

PRESO ATTO del Verbale nr. 01/2023 del 30-03-2023 della Commissione urbanistica all'oggetto "Adozione Variante nr.16 al PRGC - Ampliamento Cava Tamburlini – proposta dalla ditta General Beton SpA", in particolare del parere conclusivo "...*La Commissione esprime parere favorevole all'iniziativa proposta....*";

RITENUTO che la Variante qui presentata non rientra tra le varianti di livello comunale di cui all'Art. 63 sexies della LR 5/2007 in quanto principalmente esorbita dai contenuti di cui al c.ma 1:

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;

RICHIAMATE:

- la L.R. 06 maggio 2005, n. 11 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come successivamente modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" che all'art. 4 e limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale definisce, ai fini della valutazione ambientale strategica, il proponente, l'autorità procedente, l'autorità competente nonché i soggetti competenti in materia ambientale;

- la L.R. 30 luglio 2009, n. 13 con cui è stato modificato, tra l'altro, l'art. 4 della L.R. n.16/2008 di cui al punto soprastante nella parte riguardante la definizione dell'autorità procedente;

- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) in particolare l'art. 4, comma 25, con cui è stata abrogata la lettera d) del sopra richiamato art. 4 della L.R. n. 16/2008 che individuava i soggetti competenti in materia ambientale;

ATTESO:

- che ai sensi della Direttiva comunitaria 2001/42/CE e del D.Lgs. di recepimento n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 la Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione;

- altresì che la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa;

- L'autorità procedente trasmette all'autorità competente il rapporto preliminare di screening ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e alla individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale che è fatta di concerto tra l'autorità procedente e l'autorità competente.

DATO ATTO quindi che la Variante deve essere sottoposta alla procedura della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS);

PRESO ATTO che con nota PEC prot.3058 del 23-03-2023 sono stati richiesti i pareri in merito alla Variante in oggetto ai rispettivi Servizi della regione FVG:

- a) Impatto sulla Viabilità;
- b) Parere geologico;
- c) Parere sull'Invarianza Idraulica.

VISTE le note pervenute rispettivamente da:

- a) Servizio geologico – nota Prot. 215879/P/GEN del 12-04-2023 con la quale il Direttore del Servizio ha "...*espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità tra le previsioni della variante urbanistica specificata in oggetto e le condizioni geologiche del territorio....*";
- b) Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile – nota Prot. 215529/P/GEN del 12-04-2023 con la quale il Direttore del Servizio ha espresso "...*esaminata la documentazione inviata, al fine di poter effettuare l'analisi di coerenza con le direttive e indicazioni del Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica (PRITMML), ai sensi dell'art.166 della L.R. n.26/2012 e s.m.i., verificato che la variante in oggetto recepisce le direttive del PRITMML e ritenuto che il volume di traffico generato produce un impatto*

non rilevante sulla rete di primo livello interessata, si rilascia parere favorevole sulla Variante n.16 al PRGC.....”;

- c) Servizio difesa del suolo – nota Prot. 225034/P/GEN del 17-04-2023 con la quale il Direttore del Servizio esprime: “.....si comunica che, pur rimanendo valido quanto definito dall’articolo 6, comma 3 del sopracitato regolamento (art.14, comma 1 lettera k della legge regionale 29 aprile 2015, n.11), lo scrivente Servizio prende atto della non significatività della trasformazione in oggetto (articolo 5, comma 3, lettera b).....”;

PRESO ATTO inoltre che con nota PEC del 11-04-2023 registrata al prot. nr.3650 del 12-04-2023 lo studio dell’Arch. P.T. VELCICH GABRIELE di Udine, ha presentato la documentazione inerente la richiesta di avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS - RP), come recepita dalla deliberazione della Giunta Comunale **nr 49 del 24.05.2023** all’oggetto “AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS E RP) E INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE;

DATO ATTO che:

- il territorio del Comune è indirettamente interessato dalla presenza di Siti ambientali di interesse comunitario (S.I.C.) così definiti:
 - Palude Moretto – codice IT 3320027;
 - Palude Selvate – codice IT3320028;
 - Bosco Boscat – codice IT3320033.
- il Comune ricade in zona sismica “Zona 3” di cui alla delibera di Giunta regionale n.845 del 06-05-2010;
- dagli elaborati sottoscritti dall’Arch. VELCICH GABRIELE, si evince la non necessità di procedere alla Valutazione d’Incidenza su SIC/ZPS;

VISTO la L.R. 5/2007 e sue modifiche ed integrazioni, recante la “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e il Regolamento di attuazione D.P.Reg. 20 marzo 2008 n.86 art.11;

VISTO il progetto di Variante n. 16 a firma dello studio di urbanistica ARCHIUR SRL, Arch. DEGANO RICCARDO, in qualità di progettista abilitato e iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Udine con posizione nr. 2047, pervenuto al protocollo comunale al nr.12341 del 02-12-2022 e composto dai seguenti elaborati:

- A) RELAZIONE/ASSEVERAZIONI;
- B) DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE;
- C) CARTE DI ANALISI;
- D) PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE;
- E) STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITA’;
- F) RELAZIONE GEOLOGICA;
- G) RELAZIONE DI INVARIANZA;
- H) ELABORATI VAS;

CONSIDERATO che:

- per i suoi contenuti la Variante n. 16 viene classificata come “variante al PRGC” di cui all’art. 63 bis della LR 05/2007 e seguirà le procedure previste dall’art. 63 quinquies della stessa legge regionale;
- la Variante n. 16 viene accompagnata dalle seguenti asseverazioni:
 - o rispetto delle condizioni di cui all’art.3, i limiti di cui all’art.4, le modalità operative di cui all’art.5 della L.R. n.21 del 25-09-2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) e s.m.i. (L.R. 6/2019);
 - o che i contenuti della variante n.16 al PRGC non riguardano interventi su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione, ovvero di competenza di Enti di cui agli art.3, comma 2, dell’ex L.R.52/1991 e s.m.i.;
 - o attestazione che le modifiche contenute nella variante n.16 al PRGC non riguardano beni immobili vincolati ai sensi della parte III (beni paesaggistici) del D.Lgs. 22-02-20004 n.42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
 - o Dichiarazione che le previsioni azzonative e normative della Variante n.16 non interessano e non hanno alcun effetto sui siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS);

- Dichiarazione che non è necessaria l'attivazione della procedura di "verifica di significatività dell'incidenza" (punto 2.1) oppure della procedura di "valutazione di incidenza" (punto 2.2) previste ai sensi della delibera della Giunta Regionale n.1323 del 11-07-2014;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL così come modificati dal D.L.174/2012, convertito nella Legge 213/2012;

VISTO la L. 17-08-1942, n.1150 e s.m.i., la L.R. 5/2007 e sue modifiche ed integrazioni, recante la "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", la L.R. 5/2007 come modificata dalla L.R. 6/2019, il D.P.R. n.086/Pres. Del 26-03-2008 e s.m.i., il D.Lgs. 152/2006 e il T.U.E.L. del 18-08-2000 n.267;

UDITI GLI INTERVENTI:

Il Sindaco procede all'illustrazione della delibera e l'urbanista architetto Degano precisa nel dettaglio i termini di adozione della variante stessa.

Il Consigliere Del Bianco esprime la sua contrarietà all'adozione di tale variante sottolineando come il Comune di Castions di Strada abbia già dato tanto in termini di escavazione di ghiaia e che sicuramente a livello ambientale e di territorio tutte queste operazioni di escavazione avranno delle conseguenze. Inoltre, il Consigliere Del Bianco manifesta la sua contrarietà anche in relazione al futuro flusso del traffico che si riverserà su una stradina comunale dove si verificano parecchi incidenti durante l'anno.

Il Sindaco evidenzia che la problematica relativa al traffico è stata valutata e, preso atto dell'impossibilità di eliminare o spostare l'impianto di betonaggio in zona artigianale, la soluzione proposta con la variante sembra essere la più consona.

Il Consigliere Gorza esprime la sua difficoltà oggettiva ad approvare una variante composta da un cospicuo numero di allegati senza averne avuto l'opportunità di poterli esaminare con calma.

Il Sindaco replica che l'argomento è stato trattato in Commissione urbanistica più volte e che gli allegati erano a disposizione dei consiglieri e che avrebbe preferito che questa difficoltà oggettiva gli fosse stata manifestata magari tramite mail prima del Consiglio Comunale e non durante la seduta dello stesso.

Il consigliere Ronutti esprime la sua preoccupazione su una scelta che avrà ricadute future sul Comune di Castions di Strada.

Il Sindaco assicura che verrà discussa in Consiglio la Convenzione attuativa del PAC, strumento che andrà a normare i rapporti tra Comune e proprietà dell'impianto di betonaggio, in quanto anche se tale Convenzione potrebbe essere approvata con una seduta di Giunta Aperta, lui ritiene che l'organo più adatto ad esprimersi sia il Consiglio Comunale in quanto rappresenta con la sua maggioranza e la sua minoranza l'intera Comunità di Castions di Strada.

Il Consigliere Del Bianco dichiara:

" Voto contrario perché ritengo che il Comune di Castions di Strada abbia già dato tanto in termini di escavazioni. Sono contrario allo spostamento dell'impianto di betonaggio perché la strada comunale è ampiamente trafficata e questo comporterebbe un aggravio del traffico.

Sono contrario perché nella relazione sulle direttive mancava la segnalazione dell'esistenza di una discarica dismessa a nord-ovest adiacente alla cava"

Il Consigliere Gorza dichiara:"per quanto espresso in Consiglio, voto contrario".

VOTANTI: 11 favorevoli e 1 astenuto (Sicuro) e 3 contrari (Gorza, D'Ambrosio, Del Bianco)

DELIBERA

- 1) Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 quinquies della L.R. 23 febbraio 2007 n.5, la Variante n.16 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) come individuata negli elaborati proposti dalla ditta

GENERAL BETON TRIVENETA SPA, a firma dello studio di urbanistica ARCHIUR SRL, Arch. DEGANO RICCARDO, in qualità di progettista abilitato e iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Udine con posizione nr. 2047, pervenuta al protocollo comunale al nr.12341 del 02-12-2022 e composta dai seguenti elaborati:

- A) RELAZIONE/ASSEVERAZIONI;
- B) DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE;
- C) CARTE DI ANALISI;
- D) PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE;
- E) STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITA';
- F) RELAZIONE GEOLOGICA;
- G) RELAZIONE DI INVARIANZA;
- H) ELABORATI VAS.

2) Di dare atto che:

- per i suoi contenuti la Variante n. 16 viene classificata come “variante puntuale al PRGC” di cui all’art. 63 bis della LR 05/2007 e seguirà le procedure previste dall’art.63 quinquies della stessa legge regionale;
- la Variante n. 16 viene accompagnata dalle seguenti asseverazioni:
 - o rispetto delle condizioni di cui all’art.3, i limiti di cui all’art.4, le modalità operative di cui all’art.5 della L.R. n.21 del 25-09-2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) e s.m.i. (L.R. 6/2019);
 - o che i contenuti della variante n.16 al PRGC non riguardano interventi su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione, ovvero di competenza di Enti di cui agli art.3, comma 2, dell’ex L.R.52/1991 e s.m.i.;
 - o attestazione che le modifiche contenute nella variante n.16 al PRGC non riguardano beni immobili vincolati ai sensi della parte III (beni paesaggistici) del D.Lgs. 22-02-20004 n.42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
 - o Dichiarazione che le previsioni azzonative e normative della Variante n.16 non interessano e non hanno alcun effetto sui siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS);
 - o Dichiarazione che non è necessaria l’attivazione della procedura di “verifica di significatività dell’incidenza” (punto 2.1) oppure della procedura di “valutazione di incidenza” (punto 2.2) previste ai sensi della delibera della Giunta Regionale n.1323 del 11-07-2014;

3) Di dare mandato al responsabile dell’Area Tecnica di compiere tutti gli adempimenti necessari all’adozione e successiva approvazione della Variante puntuale n.16 al Piano Regolatore Generale Comunale nonché a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia ambientale per il perfezionamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

4) La presente delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, è depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell’Albo comunale e sul sito web del Comune. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione sopra riportata, con separata votazione;

CON VOTI: 11 favorevoli e 1 astenuto (Sicuro) e 3 contrari (Gorza, D’Ambrosio, Del Bianco)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 della L.R. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PETRUCCO IVAN

Il Consigliere Anziano
F.to ROSARIO MARIA ESTHER

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Candotto Rita

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 01-06-2023 al 16-06-2023.
~~vi rimarrà~~

Data 01-06-2023

L'Impiegato Addetto
F.to Collab. Prof.le Loredana Pertoldi

Reg.Pubbl.nr. 231/2022

Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data

L'Impiegato Addetto
F.to

ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30-05-23

Proponente Ufficio/Servizio: LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) - AMPLIAMENTO
CAVA TAMBURLINI - ADOZIONE VARIANTE N.16 AL P.R.G.C.**

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lgs.vo 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Castions di Strada, 23-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.I. Antonino Zanchetta

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI: _____

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lgs.vo 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

- ☐ Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
- ☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Castions di Strada, 23-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Nadia Callegarin

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: _____

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.